



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Nicola Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 2660/2015 R.G., avente ad oggetto "inadempimento contrattuale", promossa da:

.....
.....), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Antonio Castro,

Attrice

contro

..... (.....), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.3.2019, quivi da intendersi integralmente trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono riepilogarsi come segue.



Con atto di citazione ritualmente notificato I.V.R.I.

. ha convenuto in giudizio la . esponendo:

- di aver affidato in subappalto alla società convenuta i servizi di piantonamento fisso e ronda presso un sito fotovoltaico di proprietà della società " a partire dall'11.5.2011 e che nelle notti tra l'11 ed il 12 giugno 2011 e tra il 23 ed il 24 ottobre 2011 ignoti malviventi perpetravano furti e danneggiamenti all'interno di detto sito;

- che la responsabilità di quanto accaduto era addebitabile alla società convenuta per non aver adempiuto correttamente il proprio lavoro di sorveglianza e che a causa di tale inadempimento contrattuale aveva dovuto stipulare un accordo transattivo con la società proprietaria del sito danneggiato, in forza del quale veniva riconosciuta la somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento danno.

Pertanto, la società attrice ha chiesto che fosse accertato che i sinistri-furti dell'11 e 12 giugno e del 23 e 24 ottobre 2011 erano avvenuti per esclusiva colpa, negligenza e imperizia addebitabile alla convenuta e che quest'ultima, per l'effetto, fosse condannata al risarcimento di tutti i danni pagati dall'attrice per i fatti narrati, pari ad euro 60.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

La società convenuta si è costituita con comparsa di costituzione depositata alla prima udienza di comparizione e trattazione del 15.7.2015, contestando gli assunti attorei, compreso che i sinistri-furti oggetto di causa si siano verificati di notte, e deducendo di aver regolarmente esercitato l'attività di controllo e piantonamento con le modalità concordate nel contratto sottoscritto tra le due società. In particolare, la società convenuta ha eccepito



l'infondatezza della domanda attorea e ha dedotto che in occasione del primo furto avvenuto nel giugno 2011 nulla poteva essere addebitato alla convenuta, in quanto non aveva ancora alcun incarico di piantonamento e di vigilanza ispettiva, ma soltanto servizio ispettivo di pronto intervento in caso d'urgenza; inoltre, la convenuta ha eccepito una limitazione contrattuale del danno relativamente alla circostanza che nel contratto sottoscritto dalle parti il 10.5.2011, denominato "Commissione di servizio ispettivo di pronto intervento" è espressamente riportato all'art. 12 che laddove vi sia un comprovato inadempimento nell'esecuzione del servizio e una comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, avrebbe versato alla committente - - - - - titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso, escludendo ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore; infine, la società convenuta ha dedotto l'inopponibilità della transazione intercorsa tra la società attrice e la società proprietaria del sito oggetto dei sinistri-furti per il risarcimento danno, in quanto la convenuta non aveva partecipato al predetto accordo transattivo.

Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e stante l'assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 6.4.2016 le parti hanno chiesto il rinvio per decisione.

In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, anche in considerazione dell'assenza di richieste istruttorie.

Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.

La responsabilità fatta valere dall'attrice è da ricondurre all'inadempimento assunto contrattualmente tra le parti l'11.5.2011: tanto è dato riscontrare in base alle



interlocuzioni versate in atti (cfr. allegati sub 3-7 all'atto di citazione e sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta) e, soprattutto, in base all'atto di conferimento dell'incarico allegato dalla convenuta sub 2 alla comparsa di costituzione e risposta.

Pertanto, configurata in termini contrattuali la fattispecie *de qua*, va premesso che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.,



ex multis, Cass. n. 2387/2004; n. 982/2002, SS.UU. n. 13533/2001).

Ciò premesso, va osservato che in base agli atti di causa è possibile affermare che:

- a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attrice in ordine ai sinistri-furti oggetto di causa, verificatisi nelle notti tra l'11 ed il 12 giugno 2011 e tra il 23 ed il 24 ottobre 2011, la convenuta si è limitata a contestare gli assunti, sì da venir meno all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c. circa la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare la verifica dei sinistri e dei furti sui luoghi vigilati (e, quindi di aver adempiuto con diligenza la prestazione assunta), con la conseguenza che l'inadempimento allegato dall'attrice deve senz'altro ritenersi sussistente; invero, sfornita di prova è la messa in dubbio della convenuta in ordine al fatto che i sinistri denunciati non si siano verificati di notte, atteso che la stessa neanche ha avanzato richieste istruttorie sul punto per provare la propria tesi; inoltre, il denunciato inadempimento è sicuramente dovuto a colpa grave della convenuta sol se si consideri che nell'ottobre 2011 sui luoghi vigilati furono oggetto di furto ben 212 pannelli solari, il che significa che gli autori del furto ebbero modo di agire indisturbati per un rilevante lasso temporale, senza che la società incaricata della vigilanza intervenisse per impedire quanto verificatosi;

- contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, i servizi di ronda e di piantonamento relativamente alle notti in cui si sono verificati i fatti denunciati risultano documentati dalle fatture emesse proprio dalla convenuta (cfr. gli allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. dell'attrice) e dalla stessa non disconosciute;



- la pattuizione di cui all'art. 12 del contratto in atti (cfr. allegato *sub* 2 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta) - secondo cui in caso di inadempimento la convenuta sarebbe tenuta a versare all'attrice, a titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso (nella specie, pari ad euro 250,00) "...esclusa ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dal Committente..." - risulta nulla per violazione del disposto di cui all'art. 1229 c.c., come dedotto dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c: la Suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato che la irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale viene a costituire elemento sintomatico dell'aggravamento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229 c. 1 c.c. (cfr. Cass. n. 7061/1997; n. 14084/2014); nella specie, dalla lettura della clausola emerge inequivocamente che, non soltanto viene delimitato quantitativamente l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, ma nella parte in cui la clausola prevede che viene "esclusa ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore " (dovendo intendersi quindi estesa la esclusione, in difetto di alcuna diversa indicazione, anche alle ipotesi di responsabilità per dolo o colpa grave) evidenzia la volontà della convenuta di sottrarsi a qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da furti/sinistri ciò venendo ad interrompere proprio il nesso funzionale - sul quale è fondato l'interesse dedotto in contratto del committente - tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti/sinistri ai danni del committente; così formulata, nella combinazione di entrambi gli elementi indicati (quello sintomatico della limitazione



del danno risarcibile ad importo del tutto irrisorio rispetto dal danno patrimoniale verificatosi; quello della estensione della limitazione dalla misura del "quantum" alla integrale responsabilità per inadempimento ex artt. 1218 e 1229 c.c.), la clausola in questione deve ritenersi inficiata dal vizio di nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1229 c. 1 c.c. (cfr. Cass. n. 18338/2018).

Quanto alla misura del risarcimento del danno, va rilevato che la somma richiesta (pari ad euro 60.000,00) si basa su un calcolo forfetario (cfr. la dicitura contenuta nella parte "descrizione del servizio" della fattura allegata *sub* 9 all'atto di citazione), operato nell'ambito di una transazione tra l'odierna attrice e la società che gestiva gli impianti oggetto del servizio di vigilanza (cfr. alleato *sub* 8 all'atto di citazione), che non può ex se essere opposta alla convenuta, non avendovi questa partecipato.

Posto quindi che il danno non è stato provato nel suo preciso ammontare, va liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Pertanto, al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale, si ritiene equo moltiplicare per nn. 100 volte l'importo del risarcimento previsto dall'art. 12 delle pattuizioni contrattuali (pari ad euro 250,00), come sopra visto ritenuto in contrasto con il disposto di cui all'art. 1229 c.c.: quindi, l'importo che la convenuta è condannata a risarcire all'attrice ammonta ad euro 25.000,00.

In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (tabella n. 2; scaglione n. 3 ex art. 5 c. 1, in considerazione della somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento).

P.Q.M.



Sentenza n. 791/2019 pubbl. il 20/03/2019

RG n. 2660/2015

Repert. n. 1141/2019 del 22/03/2019

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta, per le ragioni di parte motiva, l'inadempimento contrattuale per colpa grave della

in ordine ai sinistri ed ai furti verificatisi sui luoghi oggetto di causa tra l'11 ed il 12 giugno 2011 e tra il 24 ed il 24 ottobre 2011, e, per l'effetto, condanna la

al risarcimento in favore di
A. della somma di
euro 25.000,00;

- condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore della

, liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi ed in euro 786,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, 20.3.2019

Il Giudice

Nicola Antonio D'Amore



8426	04/04/2016	04/02/2019	Recupero Crediti	In corso	11.495,13	0	0	5,95
8432	04/04/2016	04/02/2019	Recupero Crediti	In corso	21.827,76	0	0	145,5
8433	04/04/2016	04/02/2019	Recupero Crediti	In corso	6.773,86	0	0	0
8849	23/05/2016	24/09/2018	sinistri	In corso	-53.600,00	0	0	0
9180	07/07/2016	22/02/2019	recupero stragiudiziale	In corso	3.916,20	4.341,45	0	0

Beni multi-stato Arvoocat' (studio legale Control)
 diligente 1 per la consulenza
 2 per il beach office
 3 per la CRH
 4 per la contabilità

Esito sentenza positiva
 il giudice stabilisce un
 principio interamente
 sulla responsabilità di me
 sinistri con subappalto

UE 216/679

PINELLI NON HA DOCUMENTAZIONE.

7946	01/12/2015	02/11/2018	Recupero Crediti	In corso	4.103,54	0	0	0	0
10386	17/01/2018	14/02/2019	Recupero Crediti	Archiviata	3.425,76	0	0	0	0
8117	01/02/2016	18/01/2018	Recupero Crediti	Archiviata	896,78	0	0	0	37
<hr/>									
8185	12/02/2016	02/10/2017	Ufficio legale	Archiviata	91.151,49	0	0	0	411,95
<hr/>									
8217	24/02/2016	05/03/2018	Recupero Crediti	Archiviata	5.889,01	0	0	0	0
<hr/>									
8303	10/03/2016	02/06/2018	Giuslavorista	Archiviata	0	0	0	0	0

<u>10300</u>	20/11/2017	13/10/2018	Recupero Crediti	Archiviata	3.211,24	0	0	11,9
<u>10302</u>	20/11/2017	12/02/2019	Recupero Crediti	Archiviata	3.098,80	0	0	5,95
<u>7822</u>	19/10/2015	17/09/2018	Recupero Crediti	Archiviata	5.339,32	0	0	0
<u>9946</u>	23/06/2017	17/09/2018	Recupero Crediti	Archiviata	7.393,20	0	0	0
<u>7882</u>	02/11/2015	06/04/2018	sinistri	Archiviata	-6.653,92	0	0	0
<u>7885</u>	02/11/2015	22/03/2016	Ufficio legale	Archiviata	508,2	0	0	0
<u>7901</u>	11/11/2015	18/10/2016	Recupero Crediti	Archiviata	3.864,50	4.511,84	0	83,65
<u>7942</u>	26/11/2015	04/08/2016	Ufficio legale	Archiviata	-1.415,20	0	0	81,45

<u>7802</u>	07/10/2015	20/04/2018	Recupero Crediti	Archiviata	3.096,11	0	0	88,6
<u>7809</u>	12/10/2015	27/06/2016	Antiriciclaggio	Archiviata	0	0	0	0
<u>10298</u>	20/11/2017	13/10/2018	Recupero Crediti	Archiviata	3.275,84	0	0	12,45